



Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

*(art. 11 della L.R. 14 del 31.05.2002 – così come modificato dalla L.R. 29 del 21.07.2017)
(ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18-04-2016, N. 50)*

(adottato con deliberazione. n. 86 del 13.12.18)

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività elencate nella tabella di cui al successivo art. 5.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente dirigente/responsabile.
4. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
5. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
6. Sono ammessi all'incentivazione gli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione (art. 113 c. 2 codice).
- 7. Sono esclusi i lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) p.3.**
- 8. Ogni modifica del Regolamento dovrà essere oggetto di contrattazione con i rappresentanti delle RSU e OO.SS.**

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, previsti per la realizzazione dei singoli lavori e contratti, l'Amministrazione destina ad un apposito fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% complessivo dell'importo posto a base d'asta di ciascuna opera o lavori, nonché di ciascun servizio e fornitura.
2. In relazione all'importo dei lavori posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:

Importo posto a base di gara	Quota da destinare al fondo
Fino a 1.000.000,00 Euro	2%
Oltre 1.000.001,00 Euro e fino a 2.000.000,00 Euro	1,5%
Oltre 2.000.001,00 Euro e fino a 5.000.000,00 Euro	1,3%
oltre 5.000.001,00 Euro	1%

4. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura, e non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come stabilito dalla delibera N. 6 /SEZAUT/2018/QMIG del 10-04-2018 Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie.-
5. In caso di perizie di variante e suppletive, l'ammontare del compenso incentivante viene calcolato sul maggiore importo, al lordo del ribasso di gara, risultante dalla perizia.
6. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
7. Qualora nel quadro economico di opere approvate, in corso di esecuzione, non sia stato previsto il corretto accantonamento, si provvederà a rendere l'intervento conforme alla disciplina vigente, mediante rettifica e approvazione di un nuovo quadro economico.

Art. 3 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.

2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le attività incluse nelle tabelle di cui al successivo art. 5.

4. Il restante 20% del fondo è vincolato per le finalità di cui all'art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ossia viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientemente informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Sono escluse le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato prima dell'avvio delle attività di progettazione, per ogni singola opera, con provvedimento formale del competente Dirigente/Responsabile, che istituisce il Gruppo di Lavoro, formato da personale interno e da dipendenti di altri Enti pubblici (vedi art. 12) garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale. **In caso di mancata nomina, il Responsabile del Servizio di riferimento assume senza ulteriori atti il ruolo di R.U.P..**

2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota del fondo di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nella tabella seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della natura delle attività sulla base dei seguenti criteri:

- **per le opere o lavori:**

Attività (art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	Percentuale
Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) Responsabile dei Lavori- (art. 89 lett. c) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)	Dal 10 al 40%
Programmazione della spesa per gli investimenti (art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	≤ 5%
Verifica / validazione dei progetti (art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	Dal 5% al 10%
Predisposizione atti e controllo delle procedure di gara (c.u.c. per i Comuni)	≤ 15%
Direzione Lavori, assistenza, misure, contabilità (art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	Dal 15% al 25%
Coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione (art. 89 lett. f) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)	Dal 10% al 15%
Collaudo tecnico , C.R.E., verifica di conformità (art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	≤ 5%
Predisposizione atti per acquisizione aree	≤ 5%

Collaboratori al R.U.P.	Dal 15% al 20%
-------------------------	----------------

- per servizi e forniture:

Attività (art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	Percentuale max 100%
Responsabile Unico del procedimento	≤ 40%
Predisposizione e controllo procedure di gara (c.u.c. per i Comuni)	≤ 10%
D.u.v.r.i.	≤ 5%
Direzione dell'esecuzione	≤ 35%
Collaudo regolare esecuzione / verifica di conformità	≤ 5%
Collaboratori tecnici e amministrativi	≤ 5%

2. Qualora il responsabile delle funzioni tecniche non dispone di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel regolamento per la corrispondente attività.

Nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.

3. Qualora la struttura interna dell'Amministrazione partecipi soltanto parzialmente alle attività sopra descritte, in quanto alcune di queste sono affidate a professionisti esterni, le relative quote parti dell'incentivo, corrispondenti alle specifiche prestazioni non svolte, costituiscono economie per l'Amministrazione.

4. Qualora una o più funzioni tra quelle indicate nelle tabelle sopra riportate vengano svolte dai dipendenti di altri Enti, in base ad apposita convenzione, le corrispondenti quote di incentivo, sono corrisposte all'ente di appartenenza che provvede all'erogazione al proprio dipendente.

Art. 6 – Ripartizione tra il personale Ufficio Gare C.U.C.

1. La ripartizione dell'incentivo di cui all'art 113 comma 5, per i compiti svolti dal personale della Centrale Unica di Committenza – Ufficio gare è operata dal dirigente/responsabile, avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della natura delle attività.

2. L'incentivo è attribuito come segue:

Figure professionali	Percentuale
Responsabile Unico del procedimento	30
Collaboratori tecnici e amministrativi	70

Art.7 – Partecipazione

Fermo restando quanto disposto all'art. 1, comma 6, partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- il responsabile del procedimento in possesso di adeguata professionalità nominato tra i dipendenti in ruolo;
- il tecnico o i tecnici incaricati dell'Area Tecnica o Amministrativa in possesso di adeguata professionalità che assumono la responsabilità professionale firmando i relativi elaborati;
- i collaboratori tecnici che, pur non firmandoli, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte degli elaborati del servizio, il bando di gara e tutti i documenti necessari all'esecuzione dei contratti pubblici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla direzione dell'esecuzione (art. 102 del D.Lgs 50/2016) e alla loro

contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente/responsabile, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

Art. 8 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. Il dipendente matura il diritto all'incentivo dalle attività indicate al comma 2 art. 113 del codice, ma avrà diritto alla corresponsione dello stesso solo se l'opera o servizio/fornitura saranno finanziati ed appaltati. La corresponsione dell'incentivo è disposta previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento, per singole fasi, o a conclusione di tutte le fasi, in rapporto all'entità e alla complessità delle singole opere, o servizi/forniture, a discrezione del Responsabile del Servizio in accordo con il R.U.P.
2. Nel caso di contratti di forniture e servizi superiori all'anno è possibile erogare acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.
3. Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche.
4. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta.
5. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato, al lordo del ribasso d'asta.
6. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.
7. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di avveramento della condizione la **liquidazione delle somme eccedenti il predetto 50 % non potrà avere luogo e dette somme costituiranno economie per l'Amministrazione.**

Articolo 9. Ore di lavoro straordinario

Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse, su autorizzazione del Dirigente o Responsabile del Servizio preposto, prestare ore di lavoro straordinario, ritenute necessarie, dal responsabile unico del procedimento, per il rispetto della tempistica di cui all'art. 4, **non ne può richiedere la retribuzione.**

Art. 10 - Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni di cui alle tabelle riportate al precedente art. 5 possono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. **Il Responsabile Unico del Procedimento potrà disporre la liquidazione di una acconto pari al 30% delle somme determinate a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo in caso di lavori pubblici ed all'affidamento del servizio in caso di Servizi e forniture. In fase di liquidazione finale sarà onere del R.U.P. conguagliare le somme dovute.**
3. **Le quote di incentivo di cui all'art. 5 sono liquidate al compimento di ogni singola fase o con atti cumulativi comprendenti fasi compiute del procedimento.**
4. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
5. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività non saranno ripartite tra i soggetti interessati determinando economie di

spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, per cause non imputabili al gruppo di lavoro.

6. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 del D.Lgs 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazioni di penalità.

Articolo 11 - Utilizzo del Fondo per l'innovazione

Il Fondo per l'innovazione è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

Il Fondo per l'innovazione sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge.

Articolo 12 - Gruppi di Lavoro - Rapporti con altri Enti Pubblici

1. Il Responsabile dell'Area Tecnica Settore II - delle attività inerenti le funzioni esercitate dall'Unione per conto dei Comuni ai sensi dell'art. 27 della L.R. 26/2014 e s.m.i., ed individuate all'art. 6 dello Statuto, per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, può inserire nei Gruppi di Lavoro i dipendenti dei Comuni aderenti all'Unione, ed anche dipendenti di altri servizi dell'Unione previa consultazione con i Responsabili e compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza.

2. È altresì possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del D.Lgs. n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.

Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte, mediante apposita convenzione, da personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, sono corrisposte all'Ente di appartenenza che provvede all'erogazione al proprio dipendente. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale, come previsto dall'art. 11 c. 3 della L.R. 14/2002 e s.m.i.

8. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

Norme finali

Art. 13. Applicabilità ai Comuni aderenti

Il presente Regolamento può essere fatto proprio dai singoli Comuni aderenti all'Unione con apposito atto – previa informazione alle OO.SS. firmatarie del CCRL del Friuli Venezia Giulia e alle RSU -, essendo adottato da questa Unione a seguito di contrattazione decentrata integrativa in materia di utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione sottoscritto anche dalle RSU dei singoli Comuni in data

In caso di mancata adesione o di modifiche apportate da parte dei Comuni alla proposta del presente Regolamento, lo stesso sarà oggetto di nuova contrattazione.

Art. 14. Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo, sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ossia con decorrenza 19 aprile 2016.

2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

3. Qualora intervengano modifiche normative o pareri degli organi giurisdizionali e/o i che incidano sulle disposizioni del presente regolamento, si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata.

Art. 15. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al D. Lgs. 50/2016 ed alle disposizioni vigenti in materia.